

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Audizione, in videoconferenza, di Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, Massimo Zaniboni, presidente del Tribunale di Sassari, Piergiorgio Morosini, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo e Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l'università degli studi di Genova (*Svolgimento e conclusione*) 71

SEDE CONSULTIVA:

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. C. 2727 Governo (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 71

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010. C. 2332 approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 74

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015. C. 2576 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 75

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a*) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; *b*) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019. C. 2577 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 75

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018. C. 2579 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 75

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 75

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 79

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 Paolo Russo ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*) 76

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione)	76
ALLEGATO 2 (Articolo aggiuntivo)	83
ALLEGATO 3 (Relazione approvata)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

La seduta comincia alle 9.35.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.

Audizione, in videoconferenza, di Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, Massimo Zaniboni, presidente del Tribunale di Sassari, Piergiorgio Morosini, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo e Mitja Gialuz, professore di diritto processuale penale presso l'università degli studi di Genova.

(Svolgimento e conclusione).

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Massimo ZANIBONI, *presidente del Tribunale di Sassari*, Giuseppe LOMBARDO, *procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria*, Piergiorgio MOROSINI, *giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo* e Mitja GIALUZ, *professore di diritto processuale penale presso l'università degli studi di Genova*.

Intervengono da remoto, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Catello VITIELLO (IV), Alfredo BAZOLI (PD), Giulia SARTI (M5S). Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Mario PERANTONI, *presidente*.

Massimo ZANIBONI, *presidente del Tribunale di Sassari*, Giuseppe LOMBARDO, *procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria*, Piergiorgio MOROSINI, *giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo* e Mitja GIALUZ, *professore di diritto processuale penale presso l'università degli studi di Genova*, forniscono chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Mario PERANTONI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in

materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

C. 2727 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre scorso.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, trattandosi di un punto all'ordine del giorno per il quale non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. Nel ricordare che nella giornata di oggi scade il termine per la presentazione di contributi scritti da parte degli esperti richiesti dai gruppi, fa presente che nel corso della Conferenza dei Presidenti di gruppo, che sta per avere inizio, è verosimile che, da notizie acquisite per le vie brevi, sarà spostato ad un'altra data l'inizio dell'esame del decreto-legge in Assemblea. Pertanto la Commissione potrebbe, qualora si convenisse in tal senso, deliberare sul prescritto parere nel corso della prossima settimana.

Michele BORDO (PD), *relatore*, come anticipato dal presidente, rileva come, in considerazione del verosimile differimento dell'avvio dell'esame del decreto-legge da parte dell'Assemblea, siano venute meno le ragioni di urgenza per l'espressione del parere da parte della Commissione Giustizia nella settimana in corso. Evidenzia quindi che tale circostanza consentirà alla Commissione di disporre di un tempo maggiore per approfondire i temi sollevati dai contributi scritti che stanno pervenendo, al fine di predisporre un parere quanto più possibile articolato. Invita pertanto i colleghi a cogliere l'occasione fornita dalla seduta odierna, ed eventualmente anche da quella prevista per la giornata di domani, per intervenire al fine di sottoporre le

proprie considerazioni sul provvedimento in esame.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'esprimere la propria soddisfazione per il fatto che la verosimile modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea consentirà alla Commissione Giustizia di svolgere un esame più approfondito, per quanto limitato alla sede consultiva, del decreto-legge in oggetto, interviene sull'ordine dei lavori per sottoporre due questioni all'attenzione del presidente e del sottosegretario. Evidenzia in primo luogo l'esigenza di acquisire il parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul provvedimento, in considerazione del fatto che in particolare gli articoli 4 e 5 del decreto-legge in esame intervengono su materie di competenza concorrente e ripartita. Ritiene che tale esigenza permanga comunque, indipendentemente dalle previsioni del comma 1 dell'articolo 4 che stabiliscono che i decreti ministeriali ivi previsti siano adottati di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Pertanto avanza formale richiesta, a nome del gruppo di Forza Italia, affinché venga acquisito il parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome già nel corso dell'esame del provvedimento d'urgenza. In secondo luogo, fa presente che la documentazione predisposta dagli uffici con riguardo alla verifica delle quantificazioni degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge, evidenzia l'opportunità di acquisire dal Governo ulteriori elementi di valutazione a conferma dell'effettiva possibilità che le nuove funzioni attribuite al Garante dall'articolo 13 del provvedimento possano essere espletate in condizioni di neutralità finanziaria e, pertanto, nell'ambito delle risorse già stanziare.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel prendere atto delle richieste avanzate dalla collega Bartolozzi, delle quali verrà comunque valutata l'eventuale fattibilità, fa presente che essi attengono a profili di competenza, rispettivamente, della Commissione Affari

Costituzionali e della Commissione Bilancio.

Pierantonio ZANETTIN (FI), cogliendo l'invito del relatore, nel rinviare per quanto riguarda le considerazioni sul merito del provvedimento in esame all'intervento svolto in una precedente seduta, tiene a sollecitare la riflessione dei colleghi su una questione posta nel suo contributo scritto dal presidente del Tribunale di Venezia, il quale ha evidenziato l'aggravio rappresentato, per strutture già sottoposte da un carico di lavoro straordinario, dal ricorso alla composizione collegiale introdotto dal decreto-legge nello svolgimento del contenzioso procedurale in materia di protezione internazionale. Rileva pertanto come il rilievo già avanzato nel suo precedente intervento trovi conferma nelle considerazioni del presidente Laganà, che raccomanda di tenere conto delle difficoltà che i tribunali ordinari si trovano già ad affrontare con riguardo alla mole delle controversie in materia di permessi di soggiorno, senza contare la necessità di garantire nel contempo anche la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini italiani. Sottolinea peraltro come con il passaggio dalla composizione monocratica a quella collegiale si rischi di vanificare i buoni risultati ottenuti in termini di smaltimento dell'arretrato nel settore civile grazie alle riforme introdotte negli ultimi anni con l'introduzione degli istituti deflativi e del processo telematico, ascrivibili in particolare all'allora ministro Orlando. Fa presente pertanto che il gruppo di Forza Italia, anche riprendendo i suggerimenti del presidente del Tribunale di Venezia, ha presentato proposte emendative al provvedimento in esame volte a risolvere tale situazione, in primo luogo devolvendo la competenza ai giudici di pace che di norma sono chiamati ad affrontare questioni di natura non particolarmente complessa, quale è il caso delle controversie in materia di protezione internazionale, e che ne ricaverebbero anche un gradito beneficio in termini di incremento della retribuzione. Sottolinea come, nel caso non si ritenesse di accogliere tale soluzione, altre proposte emendative sono volte a ripristinare la composizione monocratica, tanto più conside-

rato che il ricorso al giudice monocratico rappresenta la normalità dei riti relativi alle controversie trattate in primo grado. Pertanto nel ritenere incomprensibile la scelta adottata dal Governo, invita il relatore a svolgere una riflessione sulla questione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), associandosi alla richiesta di riflessione avanzata dal collega Zanettin, stigmatizza in primo luogo le condizioni di lavoro imposte alle forze di opposizione, che, in assenza del preannunciato slittamento dell'avvio dell'esame del decreto-legge da parte dell'Assemblea, si sarebbero viste costrette ad avanzare le proprie considerazioni a meno di ventiquattr'ore dall'acquisizione dei contributi scritti degli esperti. Invita quindi i colleghi a valutare con la dovuta attenzione il contributo fornito dal presidente Laganà, a meno che non si debba concludere che il reale intento dell'attuale maggioranza sia quello di allargare senza limiti le maglie dell'immigrazione, facendo dell'Italia un ricettacolo di migranti irregolari. Tiene a sottolineare come il dottor Laganà avanzi soluzioni ispirate a grande buon senso, ricordando nel contempo le esigenze di tutela dei cittadini italiani e rilevando peraltro il carico di lavoro cui è sottoposto il tribunale di Venezia, che è attualmente alle prese con una *class action* di oltre 80.000 soggetti relativa al cosiddetto *diesel gate*. Pertanto ribadisce la necessità di trasferire la competenza sulle controversie in materia di protezione internazionale ai giudici di pace, che il Governo a parole intende tutelare e che tuttavia non prende in alcuna considerazione quando gli si offre l'occasione, come in questo caso, di garantire loro un maggiore guadagno. Sollecita quindi il sottosegretario Giorgis, che è persona attenta ad accogliere i suggerimenti di buon senso, a recepire le soluzioni, tecnicamente motivate, provenienti da un tribunale di significative dimensioni. Nel rilevare come il Governo garantisca addirittura quattro gradi di giudizio a soggetti che profughi non sono, accogliendo persone provenienti da Paesi, quali Tunisia ed Egitto, in cui non è in corso alcuna guerra, e concedendo permessi di lavoro, pur in assenza di una

reale occupazione, sottolinea come, non volendo pagare i giudici di pace, si finirà per favorire gli studi di avvocati che, in ragione del gratuito patrocinio, fomenteranno l'incremento del contenzioso.

Franco VAZIO (PD), non volendo entrare nel merito delle osservazioni avanzate dal collega Paolini, rispetto alle quali ritiene si dovrebbero evidenziare alcune questioni, sottolinea la sua totale disapprovazione e la più ferma critica nei confronti dell'affermazione in base alla quale si accusino alcuni avvocati di fomentare la presentazione di cause infondate al solo fine di incassare il gratuito patrocinio. A suo avviso si tratta di una accusa di estrema gravità e priva di fondamento che merita un approfondimento che va oltre le competenze della stessa Commissione Giustizia e che si commenta da sola.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010.

C. 2332 approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2020.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sui lavori della Commissione, ricorda di aver già sollecitato un breve ciclo di audizioni sul provvedimento e di non aver ricevuto risposte in merito dalla presidenza. Sottolinea, altresì, come la Commissione difesa, che esamina anch'essa il provvedimento in sede consultiva, abbia invece svolto delle audizioni sullo stesso.

Anna BILOTTI (M5S), *relatrice*, precisa di aver effettuato, a seguito delle sollecita-

zioni pervenute dai colleghi e anche per le vie brevi dalla presidenza, un'ulteriore valutazione del provvedimento, all'esito della quale propone di esprimere sullo stesso parere favorevole. Precisa che tale proposta si basa su due presupposti. Il primo è che lo Statuto di Roma ha un carattere di complementarità rispetto agli ordinamenti degli Stati membri, non contenendo al suo interno alcun espresso obbligo per gli stessi. Evidenzia, inoltre, che è in corso un negoziato per la adozione di un trattato multilaterale che disciplini la cooperazione giudiziaria finalizzata all'investigazione, persecuzione e punizione dei crimini internazionali.. Ritenendo, quindi, che il provvedimento rafforzi i singoli Stati membri, ribadisce di non ravvisare motivi ostativi all'espressione di un parere favorevole sullo stesso.

Roberto TURRI (LEGA), non condividendo le osservazioni della relatrice, insiste affinché la Commissione avvii un breve ciclo di audizioni sul provvedimento. Sottolinea come, infatti, la Corte penale internazionale possa sostituirsi al giudice nazionale quando vi è inerzia da parte di quest'ultimo o nel caso in cui la legislazione nazionale abbia delle lacune rispetto a un caso specifico. Osserva come, nel corso dell'audizione in Commissione difesa del Procuratore generale militare, sia emerso chiaramente come tali lacune potrebbero essere riscontrate nella legislazione italiana.

Ingrid BISA (LEGA) chiede alla relatrice, in ragione del principio di complementarità dalla stessa sostenuto, chi debba dirimere le eventuali questioni che dovessero insorgere nel caso in cui dovessero verificarsi dei contrasti tra il contenuto dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale e le disposizioni di uno Stato membro.

Mario PERANTONI, *presidente*, ritiene che le valutazioni della relatrice in ordine al principio di complementarità in base al quale la Corte penale internazionale interverrà soltanto in caso di inerzia del giudice

dello Stato membro sono condivisibili. Condivide inoltre l'opinione che non vi siano lacune nell'ordinamento statale relative alle materie oggetto del provvedimento, e ritiene pertanto che la Commissione si possa esprimere essendo stati effettuati gli opportuni approfondimenti sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015.

C. 2576 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Carla Giuliano, ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019.

C. 2577 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Salafia, ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento.

Angela SALAFIA (M5S), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018.

C. 2579 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Cataldi, ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 1813, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2020.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*). Precisa che le condizioni contenute nella proposta di parere sono di natura tecnica e sono volte a coordinare le disposizioni del provvedimento in esame con il quadro normativo già esistente sulla materia.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

Testo unificato C. 164 Paolo Russo ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Carla Giuliano, ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, come preannunciato nella seduta di ieri, considerata l'assenza di profili di competenza della Commissione Giustizia, propone che la Commissione esprima il nulla osta al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.

C. 2670 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 novembre 2020.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che è stata presentata una sola proposta emendativa: l'articolo aggiuntivo 14.01 Costa (*vedi allegato 2*). Ricorda altresì che, a norma dell'articolo 126-ter, comma 4, sono inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria (ora, legge europea e legge di delegazione europea), come definito dalla legislazione vigente. Al riguardo faccio presente che, a norma del comma 3 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, vengono inserite nel disegno di legge europea: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi europei; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione. Costituiscono invece contenuto proprio della legge di delegazione europea, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 30, in particolare disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale. Considerato che l'articolo aggiuntivo Costa 14.01 reca principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta a dare attuazione alla direttiva 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, esso è da ritenere inammissibile in quanto estraneo al contenuto della legge europea come riportata.

Enrico COSTA (MISTO), con riguardo alle dichiarazioni del presidente, evidenzia una contraddizione tra le sue premesse, in cui vengono correttamente richiamate le disposizioni del comma 3 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, e la conclusione in cui viene ritenuto inammissibile l'articolo aggiuntivo a sua firma 14.01, contenente principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Con riguardo al contenuto della citata direttiva, sottolinea in particolare che gli Stati membri sono chiamati ad adottare « le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole ». Nel sottolineare come il Presidente Perantoni possa probabilmente considerare normale la conferenza stampa di un pubblico ministero su persone oggetto di indagine, che invece a suo parere configura una grave violazione della presunzione di innocenza, considera inaccettabile la dichiarazione di inammissibilità del proprio articolo aggiuntivo. A tale proposito precisa che esso, in linea con quanto previsto dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 sul contenuto della legge europea reca « disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea ». Tiene inoltre a rammentare che non è stata avviata alcuna procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il fatto che nel marzo 2018 il Governo ha dichiarato alla Commissione europea la piena conformità del nostro ordinamento alle disposizioni della citata direttiva, nonostante che molte norme nazionali, a partire dalla cosiddetta legge Severino e dalla modifica all'istituto della prescrizione, violino il principio di presunzione di innocenza. Evidenzia inoltre come il Governo abbia agito in violazione del mandato conferitogli dal Parlamento, che nel 2017 aveva

approvato il recepimento della direttiva (UE) 2016/343, facendo scadere la delega senza esercitarla. Nel sottolineare di ritenere accettabile, oltre che verosimile, che il suo articolo aggiuntivo venga respinto, pur con qualche imbarazzo all'interno della maggioranza, ribadisce da ultimo l'arbitrarietà della decisione del presidente.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel comprendere la posizione espressa dal collega Costa, precisando di non aver alcuna remora ad esaminare l'articolo aggiuntivo in questione, ribadisce tuttavia che l'inammissibilità testé dichiarata discende da ragioni procedurali, fondandosi su disposizioni legislative e regolamentari. Precisa infatti che l'articolo aggiuntivo 14.01 è volto a recepire la direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali attraverso il conferimento di una delega legislativa al Governo, in linea con il contenuto tipico della legge di delegazione. Precisa altresì che al momento è in corso di esame il disegno di legge europea che, invece, assicura il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea attraverso disposizione immediatamente operative. Fa infine presente al collega Costa che è già all'esame della Camera il disegno di legge di delegazione europea, cui potrà quindi riferire l'articolo aggiuntivo 14.01.

Enrico COSTA (MISTO) ribadisce la propria posizione, sottolineando come l'articolo aggiuntivo a sua firma sia in linea con la citata lettera c) del comma 3 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 sul contenuto della legge europea.

Mario PERANTONI, *presidente*, ribadisce ulteriormente che la legge europea non contiene disposizioni di conferimento di deleghe legislative.

Catello VITIELLO (IV), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di rela-

zione favorevole con un'osservazione, formulata dal relatore. La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Catello Vitiello quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 17.05.

ALLEGATO 1

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminata per le parti di competenza la proposta di legge C. 1813, già approvata dal Senato, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, adottata come testo base dalla Commissione Finanze per il prosieguo dell'esame anche dell'abbinata proposta di legge C. 445 Fornaro;

premessi che:

la proposta di legge introduce, al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il divieto totale al finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo (cd. *cluster*);

il provvedimento reca altresì, al secondo periodo del medesimo comma dell'articolo 1, il divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, e di qualunque parte di esse nonché, al comma 4 dell'articolo 1, il divieto per le fondazioni e per i fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività citate;

i divieti di cui al comma 1 dell'articolo 1 operano – secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo – nei

confronti degli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*);

il comma 1 dell'articolo 6 prevede, per gli intermediari abilitati che non osservino « i divieti di cui all'articolo 1 » la sanzione pecuniaria da 150.000 a 1.500.000 euro per i casi in cui si rilevino le condizioni in base alle quali ad una persona giuridica può essere imputata una responsabilità amministrativa per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio;

il comma 2 dell'articolo 6 prevede, sempre per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro per le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, salvo che il fatto costituisca reato;

considerato che:

il fondamento normativo della disciplina della messa al bando delle munizioni a grappolo è contenuta nella legge 14 giugno 2011, n. 95, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo, che, all'articolo 7, prevede la pena della reclusione da 3 a 12 anni e la multa da euro 258.228 a euro 516.456, per colui che sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocka, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attività;

il fondamento normativo della disciplina della messa al bando delle mine antipersona è contenuta nella legge 18 novembre 1997, n. 374, come modificata dalla

legge 26 marzo 1999, n. 106, che sanziona penalmente (con la stessa pena anche pecuniaria prevista dal citato articolo 7 della legge n. 95 del 2011) soltanto chiunque usa, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine antipersona o parti di esse ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di mine antipersona o di parti di esse, senza quindi prevedere alcuna sanzione penale per il finanziamento di tali attività;

dall'impianto normativo risultante dalla disciplina generale recata dalle citate leggi n. 95 del 2011 e n. 374 del 1997 e dalla disciplina speciale introdotta dal provvedimento in esame deriverebbe una sanzionabilità sul piano penale del solo soggetto fisico che assiste finanziariamente le attività di produzione delle munizioni a grappolo e non del soggetto fisico che assiste finanziariamente le attività di produzione delle mine antipersona, a fronte di una sanzionabilità sul piano amministrativo dell'intermediario abilitato e delle persone fisiche che rivestono ruoli di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono funzioni di controllo, sia nel caso in cui l'intermediario finanzi le attività di produzione delle munizioni a grappolo sia nel caso in cui lo stesso finanzi le attività di produzione delle mine antipersona;

andrebbe pertanto valutata l'opportunità di prevedere nel testo una novella all'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, al fine di aggiungere, quale ulteriore condotta della fattispecie penale ivi prevista, quella di chiunque finanzi le attività relative alle mine antipersona;

rilevato che:

il divieto di ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di mine antipersona è previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 374 del 1997, con previsione sanzionatoria penale per la violazione del divieto di tutte le attività citate, con l'esclusione della previ-

sione sanzionatoria penale dell'attività di ricerca tecnologica;

per le munizioni a grappolo la legge n. 95 del 2011 introduce la sanzione penale per attività riconducibili alla fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione, nulla prevedendo invece per l'attività di ricerca tecnologica;

il provvedimento in esame introduce, al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il divieto di ricerca tecnologica per le munizioni a grappolo, nonché il divieto di fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di tali munizioni;

dalla formulazione del comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento, che individua negli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) i soggetti destinatari dei divieti di cui al comma 1 del medesimo articolo, discenderebbe che i riportati divieti di cui al secondo periodo dello stesso comma 1 interessino quindi esclusivamente gli intermediari abilitati;

appare incongruo il riconoscimento in capo a soggetti finanziari di un'attività di ricerca tecnologica, oltre che di fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*;

pertanto andrebbe soppresso il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, in quanto: relativamente al divieto di fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, e di qualunque parte di esse, esso risulterebbe già contemplato e penalmente punito all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011; relativamente al divieto di ricerca tecnologica di tali munizioni, esso andrebbe più opportunamente inserito nella disciplina generale, tra le condotte penalmente rilevanti contemplate dal citato articolo 7 della stessa legge n. 95 del 2011;

ai fini di una coerenza sistematica del quadro sanzionatorio con riferimento

all'attività di ricerca tecnologica, andrebbe di conseguenza prevista la sanzionabilità penale di tale attività sia con riferimento alle mine antipersona, aggiungendola tra le condotte punite penalmente all'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, sia con riferimento alle munizioni e submunizioni *cluster*, aggiungendola tra le condotte punite penalmente all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011, come modificata dalla legge n. 106 del 1999;

osservato che:

il divieto di finanziamento introdotto al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge riguarda gli intermediari abilitati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), tra i quali risultano ricomprese solo le fondazioni di natura bancaria, con conseguente esclusione dall'ambito di applicazione dello stesso delle fondazioni che non abbiano tale natura, le quali sono invece destinatarie del divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività illecite stabilite dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge, secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 1;

è prevista dall'articolo 6, comma 1, solo per gli intermediari abilitati la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei divieti « di cui all'articolo 1 », tra i quali è quindi da ricomprendere anche il divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività illecite che abbiano ad oggetto mine antipersona e munizioni a grappolo;

dalla formulazione della richiamata disposizione discende quindi che non è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria alle fondazioni che non abbiano natura bancaria, le quali trasgrediscano al divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività illecite che abbiano ad oggetto mine antipersona e munizioni a grappolo;

andrebbe pertanto prevista l'estensione della previsione sanzionatoria di cui all'articolo 6 comma 1 anche alle fondazioni di tale natura;

conseguentemente andrebbe estesa la previsione sanzionatoria di cui al comma

2 dell'articolo 6, prevista per le persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati, anche ai soggetti che svolgono analoghe funzioni nell'ambito di fondazioni di natura non bancaria;

ritenuto infine che:

il divieto di finanziamento di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 colpisce società che svolgono diverse tipologie di attività relative alle mine antipersona e alle munizioni a grappolo, tra le quali non compare l'attività di ricerca tecnologica;

andrebbe inserita anche tale ulteriore tipologia di attività tra quelle interessate dal divieto di finanziamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si preveda una novella all'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, che inserisca il finanziamento di attività aventi ad oggetto mine antipersona quale ulteriore condotta della fattispecie penale ivi prevista;

2) si sopprima il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, prevedendo al contempo una novella all'articolo 7 della legge n. 95 del 2011, volta a inserire l'attività di ricerca tecnologica avente ad oggetto le munizioni a grappolo tra le condotte già punite penalmente dal medesimo articolo; conseguentemente, si preveda, altresì, una modifica dell'articolo 7 della legge n. 374 del 1997, volta a prevedere tra le condotte ivi punite penalmente anche l'attività di ricerca tecnologica avente ad oggetto mine antipersona;

3) si modifichino i commi 1 e 2 dell'articolo 6 prevedendo le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste anche per le fondazioni che non abbiano natura bancaria, le quali violino il divieto di investire il proprio patrimonio nelle attività illecite aventi ad oggetto mine antipersona o munizioni a grappolo, previsto dal secondo periodo del comma 4;

4) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 si inserisca anche l'attività di ricerca tecnologica in materia di mine an- | tipersona e munizioni a grappolo tra quelle svolte dalle società che non possono essere finanziate dagli intermediari abilitati.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).**ARTICOLO AGGIUNTIVO**

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/343, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) regolamentare le forme di comunicazione giudiziaria da parte delle Procure della Repubblica durante le indagini preliminari, consentendo esclusivamente e tassativamente la diramazione di comunicati stampa con l'indicazione delle iniziali dei soggetti indagati e degli articoli contestati;

b) ripristinare il divieto di pubblicazione integrale dell'ordinanza di custodia cautelare e degli altri provvedimenti relativi a misure cautelari personali o reali, nonché di atti di indagine preliminari, compresi i testi di intercettazioni;

c) sanzionare le fughe di notizie durante le indagini preliminari e prevedere che le relative indagini si radichino *ex* articolo 11 c.p.p.;

d) prevedere una modalità di ristoro dalle spese sostenute per la difesa dell'imputato assolto;

e) modificare la cosiddetta « legge Severino » sopprimendo la parte in cui dispone la sospensione dalla carica per coloro che siano stati condannati con sentenza non definitiva;

f) specificare che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere, non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita;

g) prevedere una sanzione disciplinare a carico di chi abbia concorso, con superficialità o negligenza, anche attraverso la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare, all'adozione dei provvedimenti di restrizione della libertà personale per i quali sia stata disposta la riparazione per ingiusta detenzione.

h) apportare all'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le lettere *d)*, *e)* e *f)* sono abrogate;

2) il comma 2 è abrogato,

14. 01. Costa.

(Inammissibile)

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).**RELAZIONE APPROVATA**

La II Commissione (Giustizia),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2670 Governo, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 »;

considerato che la legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, contenendo norme volte a prevenire l'apertura o a consentire la chiusura di procedure di infrazione nonché a dare corretta attuazione a regolamenti e direttive europee;

constatato che:

l'articolo 3 interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che ha dato attuazione alla direttiva 2005/36/CE, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione n. 2018/2175;

l'articolo 4 interviene sul citato decreto legislativo n. 206 del 2007, in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, contemperando l'esigenza dei cittadini dell'UE che risiedono in Italia di vedersi riconosciuto il tirocinio professionale effettuato in altro Stato membro e la necessità di arginare il dilagante fenomeno dell'iscrizione di migliaia di professionisti agli ordini professionali italiani in assenza di elementi di chiarezza che consen-

tano di ricostruire, nei suoi contenuti, il percorso complessivamente seguito al fine del conseguimento del titolo professionale;

l'articolo 17 interviene sulla disciplina sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio nazionale di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale, con l'obiettivo di razionalizzare la materia nonché di migliorare l'allineamento tra la normativa nazionale e quella dell'Unione europea, con particolare riguardo al regolamento (CE) n. 608/2013 in tema di introduzione di beni contraffatti nello spazio doganale europeo;

l'articolo 21 propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF) al fine di superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/2130,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coordinamento tra gli organismi interessati (tra cui il Ministero della Giustizia) al fine di monitorare e, di conseguenza, arginare il dilagare del fenomeno consistente nell'iscrizione di migliaia di professionisti (in particolare, per alcune categorie di professionisti) agli ordini professionali in Italia, pur in assenza di elementi di chiarezza che consentano di ricostruire, nei suoi contenuti, il percorso complessivamente seguito al fine del conseguimento del titolo professionale.